

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 1° marzo 2024

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232.

Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. (24G00032)

Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 21 febbraio 2024.


Modifica del decreto 14 dicembre 2022, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.». (24A01115) Pag. 10

DECRETO 21 febbraio 2024.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti. (24A01116) Pag. 17



<p style="text-align: center;">Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>DECRETO 23 febbraio 2024.</p> <p>Terza emissione dei buoni del Tesoro poliennali «Valore» con godimento 5 marzo 2024 e scadenza 5 marzo 2030. (24A01125) <i>Pag.</i> 18</p>	<p style="text-align: center;">Cassa depositi e prestiti S.p.a.</p> <p>Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (24A01190) <i>Pag.</i> 30</p>
<p style="text-align: center;">Ministero dell'istruzione e del merito</p> <p>DECRETO 6 dicembre 2023.</p> <p>Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99. (24A01114) <i>Pag.</i> 22</p>	<p style="text-align: center;">Corte suprema di cassazione</p> <p>Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (24A01224) <i>Pag.</i> 30</p>
<p style="text-align: center;">Ministero delle imprese e del made in Italy</p> <p>DECRETO 15 febbraio 2024.</p> <p>Nomina del commissario liquidatore per le società Fidelta S.p.a., SI.G.I. - Società italiana gestione investimenti S.p.a., Mediolanum Sporting S.p.a., Albergo Residence S. Michele S.r.l., site in Alessandria. (24A01028) <i>Pag.</i> 25</p>	<p style="text-align: center;">Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</p> <p>Revoca dell'individuazione quale associazione di protezione ambientale della «Associazione Europea Operatori Polizia ETS», in Roma. (24A01139) <i>Pag.</i> 30</p>
<p style="text-align: center;">Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p> <p>DECRETO 20 febbraio 2024.</p> <p>Differimento al 1° novembre 2024 dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano Linate e viceversa, Comiso - Milano Malpensa e viceversa e Comiso - Bergamo Orio al Serio. (24A01117) <i>Pag.</i> 26</p>	<p style="text-align: center;">Ministero dell'istruzione e del merito</p> <p>Provvedimenti attuativi di misure del PNRR Milestone M4C1-10 (24A01120) <i>Pag.</i> 30</p>
<p style="text-align: center;">ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</p> <p style="text-align: center;">Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni</p> <p>Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024). (24A01118) ... <i>Pag.</i> 27</p> <p style="text-align: center;">Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali</p> <p>Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Pieve del Grappa (24A01119) <i>Pag.</i> 29</p>	<p style="text-align: center;">Ministero delle imprese e del made in Italy</p> <p>Comunicato relativo al decreto direttoriale 23 febbraio 2024 concernente termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo IPCEI, destinate all'intervento «IPCEI Cloud». (24A01127) .. <i>Pag.</i> 30</p> <p>Rettifica del comunicato relativo al decreto 7 febbraio 2024 - Scoperta imprenditoriale. Sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione. (24A01159) <i>Pag.</i> 30</p> <p style="text-align: center;">Presidenza del Consiglio dei ministri</p> <p style="text-align: center;">DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE</p> <p>Emanazione della direttiva concernente misure per l'attuazione dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (24A01126) <i>Pag.</i> 31</p>



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232.

Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e, in particolare, l'articolo 10, comma 6, recante «Obbligo di assicurazione»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» e, in particolare, l'articolo 11, recante «Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24», che abroga i commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'articolo 29, comma 1, lettera g), recante «Principi di valutazione specifici del settore sanitario»;

Sentito l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Sentita l'ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici;

Sentite le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medi-

ci chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano resa nella seduta del 9 febbraio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 marzo 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21496 del 6 ottobre 2023;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) assicurato: il titolare dell'interesse coperto dall'assicurazione, la struttura o l'esercente la professione sanitaria o l'esercente attività libero professionale;

b) contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagarne il premio;

c) assicuratore: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo responsabilità civile generale ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) contratto di assicurazione: il contratto, regolato dall'articolo 1882 e ss. del codice civile, avente ad oggetto i rischi descritti all'articolo 3 derivanti dall'attività della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria;

e) denuncia: atto con il quale l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro, di cui alla lettera o), all'assicuratore;

f) esercente la professione sanitaria: il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria;

g) esercente attività libero professionale: attività svolta dall'esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori della struttura o all'interno della stessa o di cui si



avvale in adempimento della propria obbligazione contrattualmente assunta con il paziente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con la struttura o dal ruolo ricoperto;

h) struttura: la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi;

i) fondo rischi: fondo della struttura con appostazione in bilancio di somme riferentesi ai rischi in corso nell'anno di esercizio e che si protrarranno nell'esercizio successivo;

j) fondo riserva sinistri: fondo della struttura con appostazione in bilancio della messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati;

k) revisore legale: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;

l) Legge: legge 8 marzo 2017 n. 24;

m) massimale di garanzia: la somma massima per importi non inferiori a quelli stabiliti all'articolo 4, liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno in seguito al verificarsi di un sinistro o nei casi di cui all'ultimo periodo della successiva lettera o);

n) premio: l'importo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore;

o) sinistro: la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione (criterio c.d. «*claims made*») ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all'articolo 5, comma 2, nei confronti dell'assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell'assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell'assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato. In caso di polizza di cui all'articolo 10, comma 3, della Legge, il sinistro è costituito dall'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga previste dagli articoli 9, commi 5 e 6, e 12, comma 3, della Legge. In questi casi, costituisce sinistro anche il ricevimento dell'invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonché, per la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell'assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l'esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la querela e l'avviso di garanzia. Più richieste di risarcimento presentate all'assicurato o all'assicuratore o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure

a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, rappresentano nella formula *claims made* altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso);

p) misure analoghe: misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera che prevedono l'assunzione diretta, totale o parziale, del rischio da parte della struttura;

q) SIR: (*Self Insurance Retention*) quota di rischio non trasferita al mercato assicurativo e gestita in proprio dalla struttura assicurata anche in termini di corrispondente gestione, istruzione e liquidazione del sinistro;

r) franchigia: elemento integrante della polizza di assicurazione che costituisce la parte del danno che rimane a carico dell'assicurato ed espressa in valore assoluto. La opposizione di franchigia impegna comunque l'assicuratore alla gestione del sinistro.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina:

a) i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della Legge, per strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;

b) i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, in assunzione diretta del rischio, di cui al comma 1 dell'articolo 10 della Legge;

c) le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione;

d) la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.


TITOLO II

REQUISITI MINIMI ED UNIFORMI PER L'IDONEITÀ DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Art. 3.

Oggetto della garanzia assicurativa

1. Per le coperture di cui all'articolo 10, comma 1, della Legge, l'assicuratore, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della Legge, si obbliga a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati a terzi e prestatori d'opera dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte nell'ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le coperture di cui all'articolo 10, comma 1, della Legge includono altresì la copertura della responsabilità extracontrattuale



degli esercenti la professione sanitaria per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ed anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura, della cui opera la struttura si avvale per l'adempimento della propria obbligazione con il paziente.

2. Per le coperture di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'esercente attività libero professionale, in adempimento di un'obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, per i danni colposamente cagionati a terzi.

3. Per le coperture di cui all'articolo 10, comma 3 della Legge, l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'esercente la professione sanitaria presso la struttura, a qualunque titolo, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, commi 5 e 6 della Legge e, in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della Legge, ferme le limitazioni dell'articolo 13 della Legge.

4. L'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura.

5. L'assicuratore e l'intermediario pubblicizzano le modalità di acquisto della copertura e le informazioni da fornire all'assicurato, in conformità con la normativa prevista dall'IVASS.

6. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

7. Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, per le coperture di cui ai commi 1, 2 e 3 è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all'atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. È inoltre prevista la variazione in diminuzione in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti. Le variazioni del premio di tariffa devono essere in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio stesso, anche tenuto conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici.

8. Entro 24 mesi dal termine di cui all'articolo 18, comma 2, l'IVASS, nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, monitora gli effetti sull'andamento dei premi in ragione dei principi di cui al comma 7 e comunica le risultanze al Ministero delle imprese e del made in Italy che potrà adottare nei successivi 12 mesi misure correttive ai fini della completa applicabilità del comma 7.

Art. 4.

Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative

1. I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 10, comma 1 della Legge, individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:

a) per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, ivi compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;

b) per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto, ivi comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 o attività odontoiatrica e per le strutture socio-sanitarie: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;

c) per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto: massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;

d) per i sinistri di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera o): massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a), b) e c), indipendentemente dal numero dei danneggiati.


2. I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge, individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:

a) per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;

b) per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;

c) per i sinistri di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera o): massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a) e b), indipendentemente dal numero dei danneggiati.

3. I massimali di garanzia delle coperture assicurative per ciascun sinistro e per ciascun anno dei contratti assicurativi obbligatori di cui all'articolo 10, comma 3,



della Legge, corrispondono agli importi previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6 della Legge. I limiti degli importi previsti non si applicano nei confronti degli esercenti attività libero professionale di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera è pari a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

5. I massimali di garanzia di cui ai commi 1, 2 e 4 possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della salute, in relazione all'andamento del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria per le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 7, lettera a) della Legge.

Art. 5.

Efficacia temporale della garanzia

1. La garanzia assicurativa è prestata nella forma «claims made», operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza. In caso di sinistro di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera o), la garanzia assicurativa opera per il sinistro denunciato a partire dalla prima richiesta.

2. In caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell'attività dell'esercente la professione sanitaria, ivi compreso l'esercente attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della Legge. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Tale copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello della polizza di assicurazione in corso al momento della cessazione.

3. A parziale deroga dell'articolo 1913 codice civile e fatte salve le norme in materia di prescrizione dei diritti assicurativi di cui all'articolo 2952, commi 2 e 3 del codice civile, in caso di sinistro denunciato ai sensi dei commi 1 e 2, l'assicurato deve darne avviso all'assicuratore entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso se l'assicuratore interviene entro il predetto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Art. 6.

Diritto di recesso dell'assicuratore

1. In vigenza della polizza e nel periodo di ultrattività della stessa, l'assicuratore non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento.

2. L'assicuratore può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

Art. 7.

Obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie

1. Le strutture e gli esercenti le professioni sanitarie sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti, rispettivamente, dall'articolo 10, comma 4 della Legge, e dall'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Le strutture rendono disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell'ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all'esercizio dell'attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria, verificati nell'ambito dell'esercizio delle attività della funzione di *risk management* di cui all'articolo 15, prevista dall'articolo 1, comma 539 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 8.

Eccezioni opponibili

1. Sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificamente per iscritto, le seguenti eccezioni:

a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;

b) fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi contemplati dall'articolo 5;

c) le limitazioni del contratto assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q) ed r), con riferimento alle coperture assicurative di cui al comma 1 dell'articolo 10 della Legge;

d) il mancato pagamento del premio.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 38-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.


TITOLO III

REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE MISURE ANALOGHE

Art. 9.

Misure analoghe alle coperture assicurative

1. Le strutture sanitarie, ai fini della copertura di cui all'articolo 3, comma 1 e 4, possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione, alle misure analoghe di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p).



2. La scelta di operare mediante assunzione diretta del rischio deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese.

Art. 10.

Fondo rischi

1. La struttura che opera mediante assunzione diretta del rischio costituisce un fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell'esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura.

2. L'importo accantonato ai sensi del comma 1:

a) tiene conto della tipologia e della quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura ed è sufficiente a far fronte, nel continuo, al costo atteso per i rischi in corso al termine dell'esercizio;

b) è utilizzato esclusivamente per il risarcimento danni derivante dalle prestazioni sanitarie erogate senza vincolo di indisponibilità in termini di cassa.

3. Qualora, a seguito dell'utilizzo del fondo, il residuo importo sia ritenuto insufficiente a far fronte ai rischi in corso nell'esercizio, il fondo deve essere immediatamente ricostituito e comunque entro l'esercizio in corso, salva la possibilità di stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell'eventuale esaurimento del fondo.

Art. 11.

Fondo riserva sinistri

1. In aggiunta a quanto richiesto dall'articolo 10, la struttura costituisce un fondo messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri che comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell'esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione.

Art. 12.

Interoperabilità tra fondo rischi e fondo riserva sinistri

1. Al fine di evitare una duplicazione degli importi accantonati per uno stesso evento, è prevista la trasmigrazione dal fondo di cui all'articolo 10, alimentato tramite accantonamenti annuali in relazione ai sinistri individuabili a fine esercizio, al fondo di cui all'articolo 11, per la parte dell'accantonamento di detto fondo rischi corrispondente agli eventi rilevati e successivamente denunciati.

Art. 13.

Certificazione del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri

1. La congruità degli accantonamenti di cui agli articoli 10 e 11 è certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, alla quota dei fondi di cui agli articoli 10 e 11 riferita a somme dovute in quanto definitivamente stabilite in sede giudiziale o stragiudiziale a titolo di risarcimento del danno.

Art. 14.

Subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione

1. Nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, l'operatività della copertura è limitata alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta a partire dalla decorrenza del periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.

2. Per quanto non compreso nella copertura prestata dall'assicuratore e fino alla chiusura dei sinistri aperti, la struttura è tenuta alla copertura di quanto garantito in assunzione diretta del rischio e di questo si tiene conto per gli adempimenti previsti agli articoli 10 e 11 e 13.

Art. 15.

Rapporti tra assicuratore e struttura nella gestione del sinistro


1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, i rapporti tra assicuratore e struttura, nei casi in cui una quota del rischio sia condotta in auto-ritenzione del rischio o di franchigia, sono rimessi ad appositi protocolli di gestione obbligatoriamente stipulati tra le parti ed inseriti in polizza, volti a disciplinare, in particolare, i criteri e le modalità di gestione coordinata, liquidazione e istruzione del sinistro, nonché di valutazione del danno da risarcire. I protocolli di gestione garantiscono il massimo coordinamento tra l'assicuratore e la struttura, nei processi liquidativi, anche ai fini di una formulazione condivisa dell'offerta, a tutela dei terzi danneggiati e della qualità del servizio complessivamente erogato.

2. La struttura, in completa o parziale auto-ritenzione del rischio, o con copertura assicurativa, gestisce il sinistro, avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, proprio o in convezione, previa individuazione del ruolo e delle funzioni con apposito regolamento o atto organizzativo.

Art. 16.

Funzioni per il governo del rischio assicurativo e valutazione dei sinistri

1. La struttura istituisce al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la funzione valutazione dei sinistri in grado di valutare sul piano medico-legale, nonché clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura. Tale funzione dovrà fornire il necessario supporto ai fini della



determinazione di corrette e congrue poste da inserire in bilancio relativamente ai fondi di cui agli articoli 10 e 11. Le competenze minime obbligatorie, interne o esterne, che la struttura deve garantire sono le seguenti:

- a) medicina legale;
- b) perito («*loss adjuster*»);
- c) avvocato o altra figura professionale, con competenze giuridico legali, dell'ufficio aziendale incaricato della gestione dei sinistri;
- d) gestione del rischio («*risk management*»).

2. Il processo di stima dei fondi, in applicazione degli specifici principi contabili di riferimento, laddove necessario, dovrà richiedere particolari conoscenze e l'utilizzo di tecniche probabilistico-attuariali ed idonee esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione dei fondi di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 17.

Gestione del rischio assicurativo

1. La struttura identifica annualmente i principali rischi di responsabilità civile in ambito sanitario cui la stessa è esposta e le azioni necessarie per la loro mitigazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La struttura ha il compito di valutare, gestire e monitorare i rischi in un'ottica attuale e prospettica, anche al fine, nel caso di ricorso all'assicurazione, di fornire all'assicuratore le informazioni minime sul rischio specifico da assicurare per la corretta quotazione del premio, attraverso un processo di analisi che include una valutazione sia delle prestazioni sanitarie offerte sia dell'utenza che ne usufruisce.

3. Per la determinazione del fondo rischi e del fondo riserva sinistri, i processi di valutazione, di cui la struttura si dota, sono effettuati su base continuativa, anche per tenere conto dell'insorgenza di nuovi rischi nascenti dall'offerta di nuove prestazioni sanitarie o dal mutamento di quelle già fornite.

4. La struttura predispone una relazione annuale sull'adeguatezza ed efficacia dei processi di valutazione dei rischi, sul raffronto tra le valutazioni effettuate e i risultati emersi, nonché sulle criticità riscontrate, proponendo i necessari interventi migliorativi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Norme transitorie e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio agli articoli 1882 e seguenti del codice civile.

2. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. Le polizze pluriennali aggiudicate nell'ambito di bandi pubblici, ove non liberamente rinegoziabili tra le parti, restano in vigore fino alla scadenza naturale del contratto e comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le strutture sanitarie adeguano le misure organizzative e finanziarie previste al Titolo III entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. I Ministeri competenti e le Regioni verificano periodicamente l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento, avuto riguardo agli effetti sulla diffusione delle polizze assicurative nel settore sanitario e al ricorso ai sistemi di auto-ritenzione del rischio.

Art. 19.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 dicembre 2023

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI


Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 179

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86):

«Art. 17. (Regolamenti). — *Omissis*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis».

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2017:

«Art. 10. (Obbligo di assicurazione). — *Omissis*.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5e5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

Omissis».

— Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2018:

«Art. 11. (Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24). — 1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, dall'articolo 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;

c) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;

d) all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni»;

e) all'articolo 14, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6».

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.».

— Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2011:

«Art. 29. (Principi di valutazione specifici del settore sanitario). — 1. *Omissis*

a) - f). (*Omissis*).

g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;

Omissis».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2005, S.O. n. 163.


— Si riporta il testo dell'articolo 1882 del Codice civile:

«Art. 1882 (Nozione). — L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.»

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2010, S.O. n. 58.

— Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2017:

«Art. 10 (Obbligo di assicurazione). — 1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5del



regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 5 e 6, della citata legge 8 marzo 2017, n. 24:

«Art. 9 (*Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa*)

— *Omissis.*

5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3, della citata legge 8 marzo 2017, n. 24:

«Art. 12 (*Azione diretta del soggetto danneggiato*) — *Omissis.*

3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6.

Omissis.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1990, S.O. n. 63.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, si veda nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, si veda nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della citata legge 8 marzo 2017, n. 24:

«Art. 7 (*Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria*). — 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

Omissis.»

— Per il testo dell'articolo 10, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, si veda nelle note all'articolo 1.

— Per il testo dell'articolo 9, commi 5 e 6, e dell'articolo 12, della legge 8 marzo 2017, n. 24, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge 8 marzo 2017, n. 24:

«Art. 13 (*Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità*). — 1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.»

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:


«Art. 5 (*Autorità di vigilanza*). — 1. L'IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.

1-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'IVASS, nell'espletamento delle sue funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi.

2. L'IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.

3. L'IVASS effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed



economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.

4.

5. L'ordinamento dell'IVASS è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.

5-bis. L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, si veda nelle note all'articolo 1.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, S.O. n. 15.

— Per il testo dell'articolo 10, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, si veda nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 7, lettera a), della citata legge 8 marzo 2017, n. 24:

«Art. 14 (Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria). — *Omissis.*

7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni causati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;

Omissis.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, della citata legge 8 marzo 2017, n. 24:

«Art. 11 (Estensione della garanzia assicurativa). — 1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1913 del Codice civile:

«Art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro). — L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2952, commi 2 e 3 del Codice civile:

«Art. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione). — Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.»

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 10, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24, si veda nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 1° agosto 2011:

«Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche). — *Omissis.*

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) -d) (*Omissis.*)

e): a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70:

«*Omissis.*

539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:


a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari;

b) rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause



che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria.

Omissis.»

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, si veda nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 38-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 6 novembre 2021:

«Art. 38-bis (*Disposizioni in materia di formazione continua in medicina*). — 1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.»

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67: recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1993:

«Art. 1 (*Misure urgenti in materia sanitaria*). — *Omissis.*

5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.

5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale.

Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.

Omissis.»

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'articolo 1882 del Codice civile, si veda nelle note all'articolo 1.

24G00032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 21 febbraio 2024.

Modifica del decreto 14 dicembre 2022, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA POLITICA AGRICOLA
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto ministeriale n. 640042 del 14 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.», in particolare l'art. 2, commi 3 e 4;

Visti, in particolare, gli allegati I e II del sopra citato decreto ministeriale 14 dicembre 2022, riportanti, rispettivamente, i criteri di demarcazione e complementarietà

nonché l'elenco delle operazioni finanziabili con i fondi stanziati per il finanziamento degli investimenti;

Viste le richieste pervenute da parte di alcune regioni e province autonome di aggiornare gli allegati I e II del decreto ministeriale 14 dicembre 2022;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare gli allegati I e II del decreto ministeriale 14 dicembre 2022 per corrispondere alle richieste delle regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I e II al decreto ministeriale del 14 dicembre 2022, n. 640042, sono sostituiti dagli allegati n. I e II al presente decreto.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2024

Il Capo del Dipartimento: BLASI



DEMARCAZIONE ATTUATA	REGIONI	SISTEMA DI CONTROLLO
DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI (riportate nell'allegato II)	PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Puglia, Sicilia	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SOGLIA FINANZIARIA	Lombardia, Molise, Lazio, Emilia Romagna, Basilicata, Sardegna, Calabria, Umbria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e localizzazione interventi)	Campania	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e operazione)	Friuli Venezia Giulia	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO <i>Il sistema informatico SIAN tramite la funzione "Procedimenti amministrativi" situata all'interno del Fascicolo Aziendale di ogni produttore, consente la consultazione di tutti i procedimenti amministrativi e del relativo stato riferiti ad una determinata azienda. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di una domanda di OCM Vino – Investimenti in cantina non ha presentato una domanda di contributi per tale operazione sulla misura 4.2 del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020.</i>	Liguria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (tipologia aziendale e operazione) <i>(Nell'OCM vitivinicola vengono erogati finanziamenti in favore di aziende agricole con OTE con codici 351 o 352 o 354 e di imprese di trasformazione)</i>	Piemonte	Sistema informatico



<p>DEMARCAZIONE MISTA (Soglia finanziaria ed esclusività del sostegno) <i>(Sono esclusi dal PNS gli investimenti strutturali diretti alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, dei seguenti beni immobili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>rimesse attrezzi e magazzini di deposito prodotti vinicoli</i> • <i>fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti vinicoli</i> • <i>fabbricati adibiti alla vendita diretta dei prodotti vinicoli</i> • <i>strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli</i> • <i>fabbricati adibiti a sale di degustazione</i> • <i>fabbricati adibiti a uffici aziendali)</i> 	<p>Abruzzo</p>	<p>Sistema informatico</p>
<p>DEMARCAZIONE PER COMPLEMENTARIETA' (sulla base delle singole voci di spesa)</p>	<p>Toscana</p>	<p>Sistema informatico</p>
<p>DEMARCAZIONE PER CLASSIFICAZIONE <i>(Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI sono identificati nel sistema SIAN con apposito codice di “classificazione”. Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01, SRD02, SRD13) riferiti al settore VINO sono classificati, nel sistema regionale SIAR, sulla base della medesima “classificazione” SIAN. In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, gli investimenti di un'impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE</i></p>	<p>Marche</p>	<p>Sistema informatico</p>



<p><i>riferiti al settore VINICOLO e registrate nel sistema regionale SIAR. In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l'ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell'impresa richiedente contenenti voci di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN).</i></p> <p><i>Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell'istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo.</i></p> <p><i>Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferiti al settore VINICOLO, il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI.”.</i></p>		
---	--	--



ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

REGIONE PUGLIA	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale - Attività e-commerce (cantina virtuale) - Logistica a sostegno della filiera vitivinicola - Acquisto di attrezzature per la spumantizzazione; - Ristrutturazione e ammodernamento dei locali necessari per la fase di spumantizzazione”.
PROVINCIA DI TRENTO	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con inclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera; - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione aziendale; - Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione. - Acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera. - Acquisto di attrezzature ed arredi per l’allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera
PROVINCIA DI BOLZANO	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature/ contenitori per ricezione, vinificazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, conservazione/stoccaggio/affinamento dei prodotti vitivinicoli, compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di installazione o montaggio - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione tecnica aziendale della cantina - Acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo



REGIONE VENETO	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto di hardware e software attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: <ul style="list-style-type: none"> ○ gestione aziendale ○ controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto ○ sviluppo di reti di informazione e comunicazione ○ commercializzazione delle produzioni
	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto di botti di legno: <ul style="list-style-type: none"> ○ botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: <ul style="list-style-type: none"> ○ strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni
	<ul style="list-style-type: none"> - Allestimento punti vendita extra aziendali: <ul style="list-style-type: none"> ○ attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	<ul style="list-style-type: none"> - Allestimento punti vendita aziendali: <ul style="list-style-type: none"> ○ attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione di: muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate, pese e bilance, mezzi di trasporto specialistici (es. autocisterne), macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende

REGIONE SICILIA	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> cantina vinicola (fuori terra, interrata o mista) <input type="checkbox"/> realizzazione di fabbricato (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali) <input type="checkbox"/> riattamento di strutture (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali) <input type="checkbox"/> attrezzature per lo stoccaggio, conservazione, commercializzazione e movimentazione interna dei prodotti vitivinicoli aziendali <input type="checkbox"/> attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli aziendali, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni).



	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> impianti di trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aziendali <input type="checkbox"/> impianto trattamento reflui cantina e macchine per la distribuzione delle acque reflue in cantina <input type="checkbox"/> e-commerce “cantina virtuale”, piattaforme web finalizzate al commercio elettronico, gestione magazzino, controllo informatico dei processi di trasformazione. <input type="checkbox"/> sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di produzione e trasformazione <input type="checkbox"/> Acquisto di serbatoi, contenitori e barriques per l’affinamento, l’invecchiamento e la movimentazione dei vini. <p>- Punti vendita aziendali ed extra aziendali, purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Realizzazione o Riattamento di struttura per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali <input type="checkbox"/> Attrezzature per l'esposizione e la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali <input type="checkbox"/> Attrezzature ed elementi di arredo funzionali alla degustazione, solo se contestuali alla presenza di un punto vendita aziendale. <p>- Interventi di efficientamento energetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> impianti fotovoltaici con accumulo <input type="checkbox"/> impianti eolici e minieolici <input type="checkbox"/> impianti di cogenerazione e trigenerazione <input type="checkbox"/> impianti domotizzati per la gestione e il controllo dei processi di vinificazione <input type="checkbox"/> Interventi per isolamento termico, sostituzione degli infissi, relamping Led dei corpi illuminanti
--	--

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - a) acquisto di contenitori in legno per l’affinamento e l’invecchiamento dei vini, comprensivi dei relativi rialzi per permetterne la movimentazione; - b) acquisto di specifiche attrezzature per l’elaborazione di vini spumanti e frizzanti, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione con i metodi Charmat e Champenoise con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento e di gestione del magazzino; - c) acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> macchine, attrezzature e impianti tecnologici finalizzati alla lavorazione, alla trasformazione, alla filtrazione e microfiltrazione di vini e mosti comprensiva del lavaggio e sanificazione dei filtri, alla conservazione dei prodotti vitivinicoli e al controllo della temperatura, all’eliminazione dei gas nei vini e al dosaggio di elementi quali SO₂, O₂ ecc. e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi; <input type="checkbox"/> contenitori diversi dal punto a) e impianti connessi; <input type="checkbox"/> attrezzature specifiche per il lavaggio di contenitori enologici; <input type="checkbox"/> strumentazioni analitiche ed eventuali programmi informatici collegati;



	<input type="checkbox"/> passerelle o altre strutture atte a rendere accessibile in sicurezza le attrezzature di cantina; <input type="checkbox"/> attrezzature informatiche e relativi programmi informatici finalizzati al controllo degli impianti tecnologici di cantina e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi.
--	--

REGIONE LIGURIA	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. - Punti vendita extra aziendali

REGIONE PIEMONTE	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - Punti vendita aziendali ubicati all'interno e all'esterno delle unità produttive (stabilimento di trasformazione), comprensivi di sale di degustazione

24A01115

DECRETO 21 febbraio 2024.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
 DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
 DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;


Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2012, n. 1778, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 34 del 10 febbraio 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'Asti il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione «Asti»;

Visto che il Consorzio per la tutela dell'Asti, con sede legale in Asti, alla piazza Roma, n. 10, ha modificato il proprio statuto in data 11 dicembre 2023 e lo ha trasmesso per l'approvazione con PEC del 12 gennaio 2023, prot. Masaf n. 14084 del 12 gennaio 2023;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti alle prescrizioni della normativa sui consorzi di tutela delle DOP ed IGP del settore vitivinicolo, citata in premessa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;



Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti nella nuova versione approvata durante l'assemblea straordinaria dell'11 dicembre 2023, recante il numero di repertorio 8630 e il numero di raccolta 6564 e registrato ad Asti il 19 dicembre 2023 al n. 7985, Serie 1 T;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti apportate durante l'assemblea straordinaria dell'11 dicembre 2023, recante il numero di repertorio 8630 e il numero di raccolta 6564 e registrato ad Asti il 19 dicembre 2023 al n. 7985, Serie 1 T.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2024

Il dirigente: CAFIERO

24A01116

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 23 febbraio 2024.

**Terza emissione dei buoni del Tesoro poliennali «Valore»
con godimento 5 marzo 2024 e scadenza 5 marzo 2030.**

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimen-

to medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;


Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;



Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «Testo unico della finanza»);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'articolo 56, comma 1, lettera *i*), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 febbraio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 8.837 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Ritenuto opportuno disporre una terza emissione di buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore»), a tasso fisso e con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (meccanismo *step-up*), con godimento 5 marzo 2024 e scadenza 5 marzo 2030, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni (di seguito «MOT»), diretto dalla Borsa italiana S.p.a.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, nonché Banca Akros S.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., nella qualità di *co-dealers*, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'*Information Memorandum* del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del «Testo unico», nonché del «decreto cornice», è disposta una terza emissione di BTP Valore con le seguenti caratteristiche:

decorrenza: 5 marzo 2024;

scadenza: 5 marzo 2030;

interessi: cedole nominali trimestrali, pagabili il 5 marzo, il 5 giugno, il 5 settembre ed il 5 dicembre di ogni anno di durata del prestito, calcolate in base ad un tasso di rendimento fisso per i primi tre anni e crescente nel tempo. Tale tasso aumenta una sola volta per i restanti tre anni di vita del titolo (meccanismo *step-up*);

tasso cedolare annuo: interessi corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti. La sequenza di tassi cedolari definitivi sarà annunciata successivamente alla chiusura del collocamento, il giorno 1° marzo 2024, salvo chiusura anticipata, ed i medesimi non potranno essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti pari al 3,25% per i primi tre anni e al 4,00% per i successivi tre anni;

premio finale extra: pari allo 0,7% del capitale nominale sottoscritto riconosciuto all'acquirente del titolo all'emissione che detenga lo stesso fino alla scadenza finale (5 marzo 2030);

prezzo di emissione: 100 (alla pari);

taglio unitario: 1.000 euro;

regolamento: 5 marzo 2024.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP Valore in conformità e secondo le modalità descritte nell'*Information Memorandum* del 23 febbraio 2024.

Art. 2.

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9,00 del 26 febbraio 2024 e terminerà alle ore 13,00 del 1° marzo 2024, salvo chiusura anticipata.

Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di chiudere anticipatamente l'emissione.

Tale chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (28 febbraio), verrà comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento (27 febbraio) oppure entro le ore 13,00 dello stesso terzo giorno (28 febbraio). Dell'eventuale chiusura anticipata verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.

Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (29 febbraio), la medesima avrà luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verrà effettuata entro il termine del terzo giorno di collocamento (28 febbraio) contestualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.



L'emissione verrà poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi entro il 1° marzo 2024, con il quale sarà accertata la quantità nominale emessa finale, nonché la serie dei tassi cedolari annui definitivi, fissati sulla base dell'andamento del mercato.

Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (28 febbraio) o del quarto giorno di collocamento (29 febbraio), il decreto di accertamento verrà emanato entro la giornata successiva.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 1.

Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, così come riportati nell'allegato alla Scheda informativa del titolo - BTP Valore - Terza emissione - pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nel citato *Information Memorandum* del 23 febbraio 2024, sono: *A)* persone fisiche comunque classificate; *B)* soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; *C)* società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti *A)* e *B)*; *D)* intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti *A)* e *B)*; *E)* società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti *A)* e *B)*.

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., è affidata a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, e ai *co-dealers* Banca Akros S.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime.

Con i medesimi istituti è concluso un accordo di sottoscrizione in data 23 febbraio 2024, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.a., Unicredit S.p.a., Banca Akros S.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attività di quotazione sul mercato secondario con le modalità previste dall'accordo di sottoscrizione datato 23 febbraio 2024, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,075% del valore nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,060% suddiviso in parti uguali fra Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.;

0,015% suddiviso in parti uguali fra Banca Akros S.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

La commissione da attribuire ai *co-dealers* verrà corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., in conformità all'accordo di sottoscrizione.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei BTP Valore viene riconosciuta una commissione di importo pari allo 0,5% dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento.

Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo unico della finanza, in conformità con le disposizioni del «decreto trasparenza».

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Tale ordine potrà essere effettuato allo sportello o mediante il sistema *home banking*, abilitato al *trading on-line*.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto trasparenza.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 7 marzo 2024 per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.

Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili.

Il MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a.

I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT prima della data di regolamento e mediante l'abbinamento tra le proposte di vendita, immesse dai *dealers* nel corso del periodo di distribuzione, e le proposte di acquisto, immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *dealers*, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 5 marzo 2024.



Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta e al «Premio finale extra» di cui all'*Information Memorandum*, i *dealers* ed i *co-dealers*, al fine di adempiere agli impegni di quotazione, a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel «Testo unico», per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 per ciascun *dealer* e pari a euro 5.000.000 per ciascun *co-dealer*. Nella specifica ipotesi ai *dealers* e *co-dealers* non verrà corrisposta alcuna commissione. Ai titoli così acquistati dai *dealers* e dai *co-dealers* non si attribuisce alcun «Premio finale extra» in conformità a quanto indicato nell'*Information Memorandum* stesso. Inoltre, i *dealers* ed i *co-dealers*, si impegnano a chiedere a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*), entro cinque giorni lavorativi dalla data di regolamento, la modifica del codice ISIN dei titoli dagli stessi acquistati (dal codice con «Premio finale extra» al codice senza «Premio finale extra»), in conformità alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*).

Ai BTP Valore verrà assegnato un codice ISIN con «Premio finale extra» durante il periodo di collocamento sul MOT e un codice ISIN senza «Premio finale extra», che sarà quello di mercato. A partire dalla data di regolamento, il codice ISIN con «Premio finale extra» verrà sostituito dal codice ISIN senza «Premio finale extra» al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario. Lo stesso verrà corrisposto esclusivamente ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN con «Premio finale extra», da calcolarsi sull'importo nominale acquistato.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN con «Premio finale extra» sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*), che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante il periodo di distribuzione dei BTP Valore è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) e Banca d'Italia, in forza dell'articolo 26 del «Testo unico», il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213, e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 4.

Gli interessi maturati saranno corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti («tasso cedolare annuo»). Le cedole verranno calcolate in base ad un tasso cedolare fisso per i primi tre anni e ad un tasso cedolare fisso superiore per i successivi tre anni. I tassi cedolari definitivi sono fissati alla chiusura del collocamento sulla base delle condizioni di mercato e potranno essere confermati o rivisti al rialzo rispetto ai tassi minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento.

Il tasso cedolare annuo per il primo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 5 giugno 2024 sino al 5 marzo 2027) e il tasso cedolare annuo per il secondo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 5 giugno 2027 al 5 marzo 2030), fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico mediante comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la chiusura del periodo di collocamento, salvo chiusura anticipata.

In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo e quello applicabile al secondo periodo, fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico, mediante comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo sarà non inferiore al 3,25% e quello applicabile al secondo periodo sarà non inferiore al 4,00%.

Per ogni periodo l'importo di ciascuna cedola trimestrale («cedola») con riferimento al capitale minimo di euro 1.000, è calcolato moltiplicando il relativo tasso cedolare annuo, diviso quattro, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro).

In formula:

$$\text{Cedola}_t = \frac{\text{Tasso Cedolare Annuo} * \text{valore nominale minimo}}{4}$$

dove:

Cedola_t indica una cedola;

Tasso Cedolare Annuo ha il significato dinanzi specificato.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del «Premio finale extra» e del rimborso del capitale, ai BTP Valore si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonché quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Il giorno 5 marzo 2024 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'articolo 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.



A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 5 marzo 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 7 marzo 2024.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024.

Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «Premio finale extra» di cui all'articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2030 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro*: IACOVONI

24A01125

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 6 dicembre 2023.

Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, comma 6;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 6;


Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;

Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;



Vista la missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la missione 4 - Istruzione e ricerca - componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la *milestone* europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto l'accordo ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «*Academy*», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS *Academy* presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della missione 4 - Istruzione e ricerca - componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS *Academy*» nell'ambito della missione 4 - Istruzione e ricerca - componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 111 del 17 ottobre 2023;

Considerato di accogliere il rilievo del Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito alla opportunità di precisare che la destinazione delle risorse del primo triennio è da considerare in interazione con gli specifici finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, se pure inserendolo in generale per gli indirizzi di programmazione triennale, considerando le varie tipologie di investimenti oggetto delle risorse acquisite dalle Fondazioni ITS *Academy* appunto con il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Considerata altresì l'opportunità di accogliere la modifica richiesta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in chiave di rilancio dell'intera filiera della formazione tecnica e professionale, al fine di ampliare il valore dato all'alta formazione tecnica e professionale;

Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'8 novembre 2023, nel corso del quale le regioni hanno espresso avviso tecnico favorevole alla conclusione dell'intesa;

Considerata la successiva mancata intesa all'esito dell'incontro politico in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 novembre 2023 (repertorio atti n. 270/CSR), per il voto con-



trario delle Regioni Puglia e Campania e, dunque, per la mancata unanimità, necessaria ai fini del raggiungimento dell'intesa;

Considerata l'urgenza del provvedimento, motivata dalla prossima scadenza al 31 dicembre 2023 dell'obiettivo del PNRR, e, pertanto, la necessità di procedere senza attendere il decorso del termine di cui all'art. 3, comma 3, del sopracitato decreto legislativo n. 281/1997, finalizzato a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative per il raggiungimento di una possibile composizione degli interessi coinvolti;

Considerato altresì che la richiesta di non attendere il decorso del termine di cui all'art. 3, comma 3, del sopracitato decreto legislativo n. 281/1997 è stata condivisa all'unanimità dalle regioni e dalle province autonome, ivi comprese la Regione Puglia e la Regione Campania, in quanto il Ministero dell'istruzione e del merito ha già accolto tutte le richieste regionali;

Vista la delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 novembre 2023, recante «Autorizzazione all'invio alle Commissioni parlamentari dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1 della legge 15 luglio 2022, n. 99», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2023, emanata su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, ove si prende atto della motivata rinuncia delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai termini previsti dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 281/1997, in ragione dell'accoglimento di tutte le richieste regionali avanzate sotto il profilo tecnico, e si autorizza l'invio alle Commissioni parlamentari competenti per il parere previsto dall'art. 11, comma 5 della legge n. 99/2022;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati resi rispettivamente dalla VII Commissione del Senato il 22 novembre, dalla V Commissione della Camera il 28 novembre, dalla VII Commissione della Camera il 29 novembre;

Considerata l'opportunità di accogliere le osservazioni formulate dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati in merito agli articoli 2 e 5 dello schema di decreto;

Considerata la necessità di definire il programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 99/2022, al fine di sostenere lo sviluppo e l'evoluzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto definisce il programma triennale di utilizzo delle risorse del Fondo per

l'istruzione tecnologica superiore per gli anni formativi 2024-2025; 2025-2026; 2026-2027, ed è in ogni caso valido anche per le successive annualità sino all'adozione di un nuovo decreto di analogo oggetto.

Art. 2.

Programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore

1. In coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge n. 99/2022 e della missione 4 - Istruzione e ricerca - componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*, gli indirizzi di programmazione triennale delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, pari a complessivi 145.066.308 euro per il triennio 2024-2026 e per ciascun successivo triennio di applicazione del presente decreto, sono finalizzati a:

a) sostenere la realizzazione dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto;

b) favorire l'aumento del numero degli iscritti ai percorsi formativi degli ITS *Academy* e garantire più alti standard di formazione terziaria professionalizzante;

c) realizzare laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*;

d) soddisfare i fabbisogni formativi altresì in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica;

e) adottare misure per promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;


f) costituire l'anagrafe nazionale degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*, implementare la banca dati nazionale e realizzare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione;

g) erogare borse di studio per sostenere i tirocini formativi di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) della legge n. 99/2022;

h) consolidare e potenziare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

i) aumentare la disponibilità di corsi, potenziare e ampliare la formazione professionalizzante con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali e colmare progressivamente il disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro;

j) rilanciare l'intera filiera della formazione tecnica e professionale per offrire ai giovani prospettive concrete di realizzazione lavorativa e umana, contribuendo in modo significativo a ridurre la dispersione di risorse e talenti;



k) sostenere attività per il supporto e l'evoluzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022.

Art. 3.

Indirizzi per le programmazioni regionali dell'offerta formativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a) della legge n. 99/2022, e dall'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, nel rispetto delle competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, ciascuna regione tiene conto dei seguenti obiettivi:

a) il consolidamento e il potenziamento quali-quantitativo dell'offerta formativa erogata dalle Fondazioni ITS *Academy* che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191;

b) la razionalizzazione del numero delle Fondazioni presenti sul territorio, al fine di evitare la proliferazione di micro-fondazioni e potenziare l'offerta formativa secondo quanto previsto dalla lettera a);

c) il soddisfacimento dei fabbisogni del sistema imprese nel breve-medio periodo, anche attraverso strumenti di rilevazione delle difficoltà di reperimento delle figure professionali, con particolare riferimento a quelle maggiormente richieste sul mercato;

d) la promozione di specifiche azioni di promozione e di orientamento sull'intero territorio regionale, inclusi gli interventi volti al recupero della dispersione universitaria, in funzione dell'aumento degli iscritti ai percorsi formativi degli ITS *Academy*.

Art. 4.

Clausola di salvaguardia

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie e modalità di erogazione delle risorse

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, secondo periodo della legge n. 99/2022, e fatto salvo quanto derivante dall'attuazione dell'art. 10, comma 3 della medesima legge, a decorrere dall'anno 2024 le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1 della medesima legge n. 99 del 2022, iscritte sul capitolo 1465, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito, pari a euro 48.355.436 annui, sono ripartite annualmente, con decreti del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica supe-

riore, sulla base dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 6 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3138

24A01114

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 15 febbraio 2024.

Nomina del commissario liquidatore per le società Fidelta S.p.a., SI.G.I. - Società italiana gestione investimenti S.p.a., Mediolanum Sporting S.p.a., Albergo Residence S. Michele S.r.l., site in Alessandria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 inerente la «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 contenente le «Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;


Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361 circa il «Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo a «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1991, così come modificato in data 28 ottobre 1999, con il quale la



società Fidelta S.p.a., con sede legale in Alessandria, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Guido Vella;

Visti i decreti ministeriali del 12 febbraio 1992, con i quali sono state assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa le società «Immobiliare Pacto 81 S.p.a.» e «S.I.G.I. - Società italiana gestione investimenti S.p.a.», entrambe con sede in Alessandria, nominando gli stessi organi concorsuali della Fidelta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Visti i decreti ministeriali del 9 febbraio 1993, con i quali sono state assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa le società «Fidelta servizi finanziari S.p.a.» e «Mediolanum Sporting S.p.a.», entrambe con sede in Alessandria, nominando gli stessi organi concorsuali della Fidelta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1994, con il quale è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa la società «Albergo Residence San Michele S.r.l.» con sede in Alessandria, nominando gli stessi organi concorsuali della Fidelta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2008, con il quale per le società Fidelta S.p.a., Immobiliare Pacto 81 S.p.a., S.I.G.I. - Società italiana gestione investimenti S.p.a., Fidelta servizi finanziari S.p.a., Mediolanum Sporting S.p.a. e Albergo Residence San Michele S.r.l., tutte con sede in Alessandria ed assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono state accettate le dimissioni del rag. Guido Vella dall'incarico di commissario liquidatore e nominato in sua sostituzione il dott. Nicola Tattoli, nato ad Alessandria il 5 dicembre 1994, con studio in Valenza (AL) alla via Melgara, n. 3;

Atteso che in data 6 agosto 2023 è deceduto il nominato commissario liquidatore dott. Tattoli Nicola;

Considerato che le operazioni delle procedure di liquidazione non risultano ancora concluse;

Decreta:

Art. 1.

Nomina del commissario liquidatore

Dalla data del presente decreto è nominata commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società Fidelta S.p.a., S.I.G.I. - Società italiana gestione investimenti S.p.a., Mediolanum Sporting S.p.a. e Albergo Residence San Michele S.r.l., tutte con sede in Alessandria (AL), la dott.ssa Marta Mazzucchi, nata a Crema (CR) il 17 agosto 1978 (C.F. MZZMRT78M57D142A) e domiciliata in Genova (GE), piazzetta Andorlini n. 1/3B.

Art. 2.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Alessandria, nonché alla cancelleria del Tribunale di Alessandria - sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I dati contenuti nel presente decreto verranno trasmessi alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 15 febbraio 2024

Il Ministro: URSO

24A01028

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 20 febbraio 2024.

Differimento al 1° novembre 2024 dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano Linate e viceversa, Comiso - Milano Malpensa e viceversa e Comiso - Bergamo Orio al Serio.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'art. 106, paragrafo 2;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella comunità e, in particolare, gli articoli 16 e 17;

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 194 del 17 giugno 2017;

Visto il decreto ministeriale dell'11 luglio 2023, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2023, con il quale si impongono oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa, a partire dal 1° marzo 2024;

Rilevato che, al momento della richiesta di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'informativa di imposizione, la Commissione europea ha sollevato alcune perplessità in merito all'imposizione stessa, più in particolare in merito alla scelta delle due destinazioni e in relazione alla sussistenza di un fallimento del libero mercato tale da giustificare gli OSP;



Ritenuto necessario procedere agli approfondimenti dovuti al fine di superare le osservazioni della Commissione europea;

Considerato che l'attività di approfondimento in questione richiede una tempistica incompatibile con la decorrenza degli OSP dal 1° marzo 2024 così come fissato con decreto ministeriale n. 166/2023;

Tenuto conto delle interlocuzioni e della corrispondenza intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ENAC e la Regione Siciliana;

Viste, in particolare, la nota della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari prot. n. 766 del 6 febbraio 2024 e la nota di riscontro della Regione Siciliana prot. n. 6430 del 16 febbraio 2024 da cui emerge l'intesa delle amministrazioni pubbliche in merito al differimento del termine iniziale degli OSP ad una nuova data che tenga conto anche delle esigenze di programmazione dei vettori aerei e che viene individuata nel 1° novembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale dell'11 luglio 2023, n. 166, è sostituito dal seguente:

«1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 diventano obbligatori a partire dal 1° novembre 2024.»

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (www.mit.gov.it).

Roma, 20 febbraio 2024

Il Ministro: SALVINI

24A01117

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ALLEGATO

Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2022-2024)

In data 22 febbraio 2024, alle ore 15,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024):

Per l'A.Ra.N.: il Presidente - Cons. Antonio Naddeo (firmato)

Per le Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato)

CGS (firmato)

CIDA (non firmato)

CISAL (firmato)

CISL (firmato)

CODIRP (firmato)

CONFEDIR (firmato)

CONFISAL (firmato)

COSMED (firmato)

CSE (firmato)

UIL (firmato)

USB (non firmato)

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo del presente contratto è indicato come decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2.

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

A) Comparto delle funzioni centrali;

B) Comparto delle funzioni locali;

C) Comparto dell'istruzione e della ricerca;

D) Comparto della sanità.

Art. 3.

Comparto delle funzioni centrali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e quello



in servizio nella Provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:

I. : - Ministeri, Avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL;

Agenzia italiana del farmaco - AIFA;

Agenzia italiana per la gioventù - AIG, già Agenzia nazionale per i giovani;

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, fino alla data di decorrenza della sua soppressione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni;

Agenzia per la coesione territoriale (fino al 30 novembre 2023);

Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo - AICS;

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE;

Agenzia per l'Italia digitale - AGID;

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - ANBSC;

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR;

Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia - ItaliaMeteo;

Ispettorato nazionale del lavoro - INL;

Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;

Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;

Altre agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

II. : - Agenzia delle entrate;

Agenzia delle dogane e dei monopoli;

III. : - Accademia nazionale dei lincei;

Aero Club d'Italia - AeCI;

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

Automobile Club d'Italia - ACI;

Autorità di bacino distrettuali;

Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo magistrato delle acque;

Club Alpino italiano - CAI;

Consorzio dell'Adda;

Consorzio dell'Oglio;

Consorzio del Ticino;

Ente nazionale per il Microcredito - ENM;

Enti Parco nazionali;

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;

Ente strumentale alla Croce rossa italiana;

Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;

Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS;

Lega italiana per la lotta contro i tumori - LILT;

Lega navale italiana - LNI;

Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 920, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;

IV. : - Ente nazionale aviazione civile - ENAC;

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA;

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV.

Art. 4.

Comparto delle funzioni locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle funzioni locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:

Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti;

Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della Regione Sicilia;

Comuni;

Comunità montane;

ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati;

Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di comuni;

Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

Comparto dell'istruzione e della ricerca

1. Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dipendente da:

I. : - Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;

II. : - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, Conservatori di musica e Istituti superiori di studi musicali anche a seguito della loro trasformazione in conservatori di musica statali;

III. : - Università, Istituzioni universitarie e le Aziende ospedaliere-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

IV. : - Consiglio nazionale delle ricerche - CNR;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;

Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA;

Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA;

Istituto italiano di studi germanici - IISG;

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - INdAM;

Istituto nazionale di astrofisica - INAF;

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV;

Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS;


Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM;

Istituto nazionale di statistica - ISTAT;

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione - INVALSI;

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN;

Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP;



Istituto superiore di sanità - ISS;
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA;

Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»;

Stazione zoologica «Antonio Dohrn»;

V. : - Agenzia spaziale italiana - ASI;

VI. : - Personale *ex* ISPESL transitato all'INAIL ai sensi dell'art. 7, comma 5, decreto-legge n. 78/2010; personale *ex* ISFOL transitato all'ANPAL ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150/2015 fino alla data di decorrenza della soppressione dell'ANPAL ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6. *Comparto della sanità*

1. Il comparto di contrattazione collettiva della sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:

Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;

Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;

Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Ente ospedaliero ospedali Galliera di Genova;

Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

Fondazione Toscana «Gabriele Monasterio» per la ricerca medica e di sanità pubblica;

Azienda regionale emergenza sanitaria 118 - ARES 118;

Azienda regionale emergenza urgenza - AREU;

Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna - AREUS;

Azienda Zero;

Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale - ESTAR;

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS;

Agenzia regionale di coordinamento per la salute - ARCS;

Agenzia di controllo del sistema socio sanitario lombardo - ACSS;

Agenzia regionale per la salute ed il sociale Puglia - ARESS Puglia;

Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria - A.LI.SA.;

Azienda regionale della salute Sardegna - ARES Sardegna;

Aziende pubbliche di servizi alla persona (*ex* IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;

Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà - INMP;

Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;

Altri enti del servizio sanitario.

Art. 7. *Aree dirigenziali*

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

A) Area delle funzioni centrali;

B) Area delle funzioni locali;

C) Area dell'istruzione e della ricerca;

D) Area della sanità.

2. L'area delle funzioni centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle funzioni centrali di cui all'art. 3 del presente CCNQ, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di cui all'art. 5, comma 1, punto VI del presente CCNQ.

3. L'area delle funzioni locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali di cui all'art. 4 del presente CCNQ, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto sanità di cui all'art. 6 del presente CCNQ, nonché i segretari comunali e provinciali.

4. L'area dell'istruzione e della ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca di cui all'art. 5 del presente CCNQ.

5. L'area della sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri, sanitari e delle professioni sanitarie delle amministrazioni del comparto sanità di cui all'art. 6 del presente CCNQ, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.

Art. 8.

Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno dei comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area, e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

Art. 9.

Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione (2019-2021) stipulato in data 3 agosto 2021 e nel CCNQ per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021 stipulato il 10 agosto 2022.

24A01118

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Pieve del Grappa


Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 16 del 12 gennaio 2024 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Pieve del Grappa (TV).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

24A01119



CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex-Tabacchi* relativo a dicembre 2023, è pari a: 118,90. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Risparmio sostenibile, l'indice STOXX EUROPE 600 ESG-X febbraio 2024 è pari a: 180,85. Il valore è pari al valore ufficiale di chiusura dell'Indice STOXX Europe 600 ESG-X rilevato nel giorno 14 febbraio 2024. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi, sono disponibili sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Soluzione futuro, l'indice EUROSTAT EUROZONE HICP *ex-Tabacchi* novembre 2023 è pari a: 123,46. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

24A01190

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 29 febbraio 2024, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Ammenda ai sindaci che non riparano le buche».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio nella sede del Comitato buone maniere, presso Cirillo Giuseppe, corso Trieste n. 214 - 81100 Caserta, e-mail: buonemaniere18@yahoo.com

24A01224

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Revoca dell'individuazione quale associazione di protezione ambientale della «Associazione Europea Operatori Polizia ETS», in Roma.

Con decreto ministeriale n. 72 datato 23 febbraio 2024, è revocata l'individuazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in capo all'associazione denominata «Associazione Europea Operatori Polizia ETS» con sede legale in Roma (RM) in via San Biagio Platani n. 290/A - c.f. n. 96305830588.

24A01139

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Provvedimenti attuativi di misure del PNRR Milestone M4C1-10

Si comunica che sui siti internet del Ministero dell'istruzione e del merito, agli indirizzi www.miur.gov.it e <https://pnrr.istruzione.it/> - sono pubblicati i seguenti provvedimenti, attuativi di misure del PNRR - Milestone M4C1-10:

1) decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 agosto 2022, n. 220, (registrato dalla Corte dei conti in data 9 settembre 2022 al n. 2406), concernente l'autorizzazione di classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai sensi dell'art. 1, commi 344 e 345 lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - <https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-220-dell-8-agosto-2022>

2) decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 14 luglio 2023, n. 141, (registrato dalla Corte dei conti in data 7 agosto 2023 al n. 2227), recante la costituzione del Comitato d'indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione: <https://pnrr.istruzione.it/riforme/scuola-di-alta-formazione-continua>

3) decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 agosto 2023, n. 160, (registrato dalla Corte dei conti in data 30 agosto 2023 al n. 2366), recante la costituzione del Comitato scientifico internazionale della Scuola di alta formazione dell'istruzione: <https://pnrr.istruzione.it/riforme/scuola-di-alta-formazione-continua>

4) decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 settembre 2022, n. 255, (registrato dalla Corte dei conti in data 27 settembre 2022 al n. 255), concernente l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione: <https://pnrr.istruzione.it/riforme/scuola-di-alta-formazione-continua>

24A01120

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto direttoriale 23 febbraio 2024 concernente termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo IPCEI, destinate all'intervento «IPCEI Cloud».

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 febbraio 2024 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) «Cloud», di cui al decreto ministeriale 27 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2022.

Il decreto fissa, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dal 15 marzo al 15 maggio 2024.


Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 23 febbraio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A01127

Rettifica del comunicato relativo al decreto 7 febbraio 2024 - Scoperta imprenditoriale. Sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione.

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2024, alla pag. 51, dove è scritto: «... a partire dall'8 gennaio 2024...», leggasi: «... a partire dall'8 febbraio 2024».

24A01159



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Emanazione della direttiva concernente misure per l'attuazione dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Con decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale 5 dicembre 2023, ammesso al visto dell'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile n. 626/2024, è stata emanata la direttiva con cui vengono forniti gli indirizzi operativi per l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati («PDND») di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo n. 82/2005 («CAD»).

La direttiva recante gli indirizzi operativi per l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati è pubblicata sui siti *web* istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sezione pubblicità legale, (www.governo.it) e del Dipartimento per la trasformazione digitale (www.innovazione.gov.it).


24A01126

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-051) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 4 0 3 0 1 *

€ 1,00

